

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2475/82 della Commissione, del 13 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . .	1
Regolamento (CEE) n. 2476/82 della Commissione, del 13 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . .	3
<b>*Regolamento (CEE) n. 2477/82 della Commissione, del 9 settembre 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità, rispettivamente nel Regno Unito e in Irlanda, di taluni prodotti tessili originari della Corea . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>*Regolamento (CEE) n. 2478/82 della Commissione, del 13 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari . . . . .</b>	<b>8</b>
<b>*Regolamento (CEE) n. 2479/82 della Commissione, del 13 settembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>*Regolamento (CEE) n. 2480/82 della Commissione, del 13 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione di un prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . .</b>	<b>10</b>
Regolamento (CEE) n. 2481/82 della Commissione, del 13 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2422/82 relativo a varie forniture di cereali e/o di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare . . . . .	11
Regolamento (CEE) n. 2482/82 della Commissione, del 13 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	12

(segue)

Sommario (segue)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

82/633/CEE :

Decisione della Commissione, del 27 agosto 1982, che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la ventiseiesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81 13

82/634/CEE :

Decisione della Commissione, del 2 settembre 1982, che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della quinta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 837/82 . . . . . 15

82/635/CEE :

Decisione della Commissione, del 2 settembre 1982, che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita ai fini di esportazione nel quadro della quarta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1079/82 . . . . . 16

82/636/CEE :

Decisione della Commissione, del 2 settembre 1982, che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della quinta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 838/82 . . . . . 17

82/637/CEE :

**\*Decisione della Commissione, del 7 settembre 1982, che stabilisce che l'importazione del « Crystal Technology — Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 18**

---

**Rettifiche**

**\*Rettifica al regolamento (CEE) n. 2125/82 della Commissione, del 29 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1603/79 che stabilisce le modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate (GU n. L 223 del 31. 7. 1982) . . . . . 19**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2475/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 13 settembre 1982**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 settembre 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	113,11
10.01 B II	Frumento duro	159,87 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	72,60 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	104,28
10.04	Avena	60,42
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	109,45 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	11,57 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	102,58 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	170,96
11.01 B	Farine di segala	114,93
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	260,88
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	184,34

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2476/82 DELLA COMMISSIONE****del 13 settembre 1982****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 settembre 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	4,82	4,82	5,31
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)						
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		9	10	11	12	1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2477/82 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1982

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità, rispettivamente nel Regno Unito e in Irlanda, di taluni prodotti tessili originari della Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/81 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 11 e 15,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di prodotti tessili (categoria 13), rispettivamente nel Regno Unito e in Irlanda (categoria 74) e nel Regno Unito (categoria 80), originari della Corea, hanno superato i livelli rispettivi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo;

considerando che, conformemente al paragrafo 5 di detto articolo 11, è stata notificata alla Corea una richiesta di consultazione;

considerando che, a seguito delle consultazioni del 26 maggio 1982, è stato convenuto di subordinare i prodotti in questione a limiti quantitativi per il 1982;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Corea fra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere detratti dai limiti quantitativi per il 1982;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

*Articolo 1*

L'importazione nella Comunità, rispettivamente nel Regno Unito e in Irlanda, dei prodotti delle categorie riportate in allegato, originari della Corea, è subordinata ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

*Articolo 2*

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Corea verso la Comunità, rispettivamente verso il Regno Unito e l'Irlanda, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, viene effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. I prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Corea verso la Comunità, rispettivamente verso il Regno Unito e l'Irlanda, sono subordinati al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Corea a decorrere dal 1° gennaio 1982 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo provvisorio stabilito per il 1982.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

<sup>(1)</sup> GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 98 del 9. 4. 1981, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1982.

*Per la Commissione*  
Wilhelm HAFERKAMP  
*Vicepresidente*

---



## ALLEGATO

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1982	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)	60.04-48 ; 56 ; 75 ; 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata :  Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	D F I BNL UK IRL DK GR  CEE	1 000 pezzi	2 400 1 050 350 795 <sup>(1)</sup> 2 120 <sup>(2)</sup> 100 130 <sup>(3)</sup> 50  6 995
74	60.05 A II b) 4 gg) 11 22 33 44	60.05-71 ; 72 ; 73 ; 74	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata :  A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :  II. altri :  Abiti a giacca e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	UK IRL	1 000 pezzi	135 10
80	61.02 A   61.04 A	61.02-01 ; 03 61.04-01 ; 09	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :  A. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa :  Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini :  A. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa :  Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	UK	Tonnellate	90

(1) Limitazione già in vigore (GU n. L 42 del 14. 2. 1981, pag. 10).

(2) Una quantità supplementare di 300 000 pezzi è prevista per il 1982.

(3) Una quantità supplementare di 38 000 pezzi è prevista per il 1982.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2478/82 DELLA COMMISSIONE**

del 13 settembre 1982

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione per taluni prodotti lattiero-caseari; che, per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere nell'allegato IV di detto regola-

mento, per quanto riguarda Israele, il termine « Kashkaval » nella designazione dei prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1767/82, il testo relativo ad Israele è sostituito dal testo seguente :

• Israele	04.04 E I b) 2	Kashkaval e formaggio di pecora	Ministry of Industry and Trade Food division	Jerusalem •
-----------	----------------	---------------------------------	--	-------------

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2479/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 settembre 1982**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 650/81 <sup>(6)</sup>, elenca all'articolo 4 i prodotti che si possono fabbricare con il burro a prezzo ridotto; che, tenendo conto delle tecniche di fabbricazione dei gelati, è opportuno ampliare tale elenco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'articolo 4, punto 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 262/79 è sostituito dal seguente testo :

- b) preparazioni, esclusi lo iogurt e lo iogurt in polvere, per la fabbricazione di gelati di cui alla sottovoce 18.06 D o alla voce 21.07 della tariffa doganale comune, aventi tenore in peso, di materia grassa proveniente dal latte calcolata sulla sostanza secca, inferiore o pari al 33 %, contenenti uno o più aromatizzanti, nonché emulsionanti o stabilizzatori, e atte al consumo senza alcun'altra operazione salvo l'eventuale aggiunta di acqua, i necessari trattamenti meccanici e la congelazione ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 61 del 7. 3. 1981, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2480/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 settembre 1982**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione di un prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1661/82 <sup>(4)</sup>, prevede che le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, vengano effettuate entro e non oltre quarantacinque giorni dalla fine del trimestre, per le imprese di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 1 bis, oppure entro l'anno civile per quelle di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo; che l'esperienza ha dimostrato che il termine di cui sopra risulta insufficiente per le imprese che assolvono annualmente i propri impegni; che è quindi opportuno predisporre per queste ultime un termine più lungo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1982.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1822/77, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

- « 3. In caso di applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti, le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono effettuate, secondo il caso, entro:
- quarantacinque giorni dalla fine del trimestre in causa,
  - prima del 15 maggio successivo alla fine dell'anno civile in causa ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 184 del 29. 6. 1982, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2481/82 DELLA COMMISSIONE  
del 13 settembre 1982**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2422/82 relativo a varie forniture di cereali  
e/o di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto  
alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2422/82 <sup>(4)</sup> ha previsto, nell'allegato I, la consegna di 900 tonnellate di farina al Libano; che, a causa degli ingenti aiuti fatti affluire verso tale paese, l'organismo beneficiario ha difficoltà ad effettuare la consegna prevista; che nello stadio attuale occorre pertanto rinunciarvi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2422/82 è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. L 259 del 7. 9. 1982, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2482/82 DELLA COMMISSIONE  
del 13 settembre 1982**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2462/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 262 del 10. 9. 1982, pag. 36.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 13 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	43,40 39,54 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1982

**che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la ventiseiesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81**

(82/633/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e per il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 48/82<sup>(4)</sup>, gli organismi d'intervento indicano una gara permanente per un aiuto per il burro e per il burro concentrato;

considerando che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che per il burro e per il burro concentrato sia fissato un importo massimo dell'aiuto differenziato

secondo la destinazione prevista e secondo il tenore di materie grasse del burro o che sia deciso di non dar corso alla gara; che l'importo della cauzione di trasformazione per il burro concentrato deve essere fissato tenendo conto dell'importo massimo dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della ventiseiesima gara particolare, gli importi massimi dell'aiuto ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza, per il burro concentrato, la cauzione di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la ventiseiesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 24 agosto 1982, gli importi massimi dell'aiuto e le cauzioni di trasformazione sono fissati come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 5.

a) *per il burro:*

<i>(ECU/100 kg di burro)</i>		
Destinazione del burro [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore di materie grasse del burro	Importo massimo dell'aiuto
Formula A	Uguale o superiore a 82 %	175,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	170,70
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	110,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	—

b) *per il burro concentrato:*

<i>(ECU/100 kg di burro concentrato puro)</i>		
Destinazione del burro concentrato [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Formula A e/o C	230,50	253,00
Formula B	151,00	166,00

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1982.

*Per la Commissione*  
Poul DALSAGER  
*Membro della Commissione*



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1982

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita ai fini di esportazione nel quadro della quarta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1079/82

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(82/635/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1079/82 della Commissione, del 6 maggio 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano ai fini di esportazione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1810/82 <sup>(4)</sup>, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di maggio 1982, un quantitativo globale di circa 9 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi delle campagne oleicole 1979/1980 e 1980/1981, e circa 4 000 tonnellate di olio di sansa di oliva provenienti dagli interventi della campagna 1981/1982;

considerando che l'articolo 5 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita sia stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che, sulla base delle offerte presentate nel quadro della quarta gara parziale, occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la quarta gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1079/82 è fissato come segue:

olio d'oliva extra vergine: 171 566 Lit/100 kg;  
olio di sansa di oliva: 75 160 Lit/100 kg.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 125 del 7. 5. 1982, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 dell'8. 7. 1982, pag. 21.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1982

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita ai fini di esportazione nel quadro della quarta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1079/82

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(82/635/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1079/82 della Commissione, del 6 maggio 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano ai fini di esportazione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1810/82 <sup>(4)</sup>, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di maggio 1982, un quantitativo globale di circa 9 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi delle campagne oleicole 1979/1980 e 1980/1981, e circa 4 000 tonnellate di olio di sansa di oliva provenienti dagli interventi della campagna 1981/1982;

considerando che l'articolo 5 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita sia stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che, sulla base delle offerte presentate nel quadro della quarta gara parziale, occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la quarta gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1079/82 è fissato come segue:

olio d'oliva extra vergine: 171 566 Lit/100 kg;  
olio di sansa di oliva: 75 160 Lit/100 kg.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 125 del 7. 5. 1982, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 dell'8. 7. 1982, pag. 21.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1982

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della quinta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 838/82

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(82/636/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 838/82 della Commissione, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano <sup>(3)</sup>, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di aprile 1982, un quantitativo globale di circa 46 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi delle campagne oleicole 1979/1980, 1980/1981 e 1981/1982;

considerando che l'articolo 6 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita sia stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che, sulla base delle offerte presentate nel quadro della quinta gara parziale, occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la quinta gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 838/82 è fissato come segue:

olio d'oliva extra vergine:	289 101 Lit/100 kg,
olio d'oliva vergine fino:	276 101 Lit/100 kg,
olio d'oliva vergine corrente:	261 701 Lit/100 kg,
olio d'oliva vergine lampante, 5°:	243 100 Lit/100 kg,
olio di sansa di oliva, 5°:	148 360 Lit/100 kg.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 95 dell'8. 4. 1982, pag. 28.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 7 settembre 1982****che stabilisce che l'importazione del « Crystal Technology — Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(82/637/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 25 febbraio 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se il « Crystal Technology — Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal », ordinato il 16 febbraio 1979 e destinato a essere utilizzato per la spettroscopia molecolare mediante impulsi luminosi di frequenza dell'ordine di picosecondi, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 luglio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che il « Crystal Technology — Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal » non può essere considerato come un apparecchio o come uno strumento ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1798/75, ma che, in effetti, si tratta di semi-fabbricazioni per un sistema di misura di pressione; che le semi-fabbricazioni non cadono sotto l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975; che non sono quindi soddisfatte le condizioni per la sua ammissione in franchigia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il « Crystal Technology — Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 25 febbraio 1982, non può essere importato in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 2125/82 della Commissione, del 29 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1603/79 che stabilisce le modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 223 del 31 luglio 1982)*

Pagina 67, articolo 1 :

*anziché* : « del regolamento (CEE) n. 1603/75 »,

*leggi* : « del regolamento (CEE) n. 1603/79 ».

---

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**IN SEI LINGUE**

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg

